



Rep. N° 04/2024 del 08/01/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 03/07/2023 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita al prot. N° 93284, con la quale il Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Gela, trasmette l'accertamento d'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 600 del 12/11/2022 relativa ai lavori realizzati in assenza di atto autorizzativo a Gela, in C.da Medica al FG. 79; part.IIa 208 sub 3 e 5 dalla ditta Bagnato Giovanna, nata a Pozzallo il 17.10.1933, residente a Gela lungo la S.S. 117 bis al Km 90;
- Il verbale di sopralluogo n° 54367 del 31/05/2023 redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gela, da cui si rileva l'inottemperanza alla demolizione n° 600 del 12.11.2022 delle opere abusive a carico di Bagnato Giovanna, nata a Pozzallo il 17.10.1933, residente a Gela lungo la S.S. 117 bis al Km 90, nella qualità di responsabile di abuso edilizio consistente nella costruzione di un fabbricato composto da un piano terra per una superficie di mq 136,43 con un volume di mc 320,61 e da un primo piano per una superficie di mq 121,07 con un volume di mc 375,32;
- che le opere abusive accertate alla data odierna, come già verbalizzato dal Corpo di Polizia Municipale, riguardano il fabbricato sito in C.da Medica al FG. 79; part.IIa 208 sub 3 e 5 del comune di Gela (CL);
- che detti abusi ricadono secondo il PRG fuori dal centro abitato del comune di Gela (CL);
- che il verbale di inottemperanza alla demolizione è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 93284 del 03/07/2023;
- che la ditta sopra generalizzata non ha mai presentato a questo Ufficio istanza per la preventiva denuncia dei lavori suddetti, (art. 93 D.P.R. n° 380/2001) e non ha mai ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94 bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
 - il D.P.R. n. 380/2001 costituente il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come recepito dalla L.R. n. 16/2016;
 - vista la Legge 02.02.74 n. 64 e successivi decreti attuativi, recante "*Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche*", e visto il D.D.G. 344 del 19.05.2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2° Categoria;
- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 , artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

D E C R E T A

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto della ditta Bagnato Giovanna, nata a Pozzallo il 17.10.1933, residente a Gela lungo la S.S. 117 bis al Km 90 nella qualità di responsabile di illeciti edilizi.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (Legge 02/02/1974 n. 64) e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 2046

Caltanissetta, li 08/01/2024

Rif. Prot. N° 93284 del 03.07.2023

Trasmessa via Mail-Pec / Raccomandata AR

AL Segretario Generale del Comune di Gela

*e p.c. AL Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gela
Pec: comune.gela@pec.comune.gela.cl.it*

*Al Sindaco del Comune di Gela
Pec: comune.gela@pec.comune.gela.cl.it*

*ALLA Procura della Repubblica presso IL TRIBUNALE di Gela
Pec: prot.procura.gela@giustiziacert.it*

*AL Comando di Polizia Municipale del Comune di Gela
Pec: comune.gela@pec.comune.gela.cl.it*

OGGETTO: Art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974).

Decreto di sospensione dei lavori a carico della Ditta Bagnato Giovanna, nata a Pozzallo il 17.10.1933, residente a Gela lungo la S.S. 117 bis al Km 90. Lavori non autorizzati eseguiti sul fabbricato sito a Gela, in C.da Medica al FG. 79; part.lla 208 sub 3 e 5.

Per i provvedimenti di notifica al proprietario, si trasmette, in quadruplica copia, l'unito decreto di sospensione dei lavori REP. N° 04/2024 del 08/01/2024 emesso ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.22 L.n.64 del 02/02/1974), e nel contempo si chiede la restituzione di un esemplare con la relata di notifica.

Il quarto esemplare, completo di estremi di notifica, dovrà essere inoltrato al Dirigente o Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui la presente è diretta per conoscenza, per gli adempimenti previsti dal precitato art. 97 D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016.

F.to Il Funzionario Direttivo
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

Prot. N° 2062

Caltanissetta, li 08/01/2024

*ALLA Procura della Repubblica
presso IL TRIBUNALE di GELA
pec: prot.procura.gela@giustiziacert.it*

OGGETTO: D.P.R. N. 380/2001, COSÌ COME RECEPITO DALLA REGIONE SICILIANA CON L.R. N. 16/2016. LAVORI NON AUTORIZZATI ESEGUITI SU FABBRICATO SITO IN C.DA MEDICA del comune di Gela. FG. DI MAPPA N° 79; PART.LLA N° 208 SUB 3 E 5. DECRETO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI A CARICO DELLA DITTA BAGNATO GIOVANNA, NATA A POZZALLO il 17.10.1933, RESIDENTE A GELA LUNGO LA S.S. 117 BIS AL KM 90.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (ART.21 L. 64/74), facendo seguito alla comunicazione di accertamento d'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n° 600 del 12/11/2022 pervenuta dal Settore Urbanistica e Patrimonio del comune di Gela, si rappresenta che la ditta Bagnato Giovanna, nata a Pozzallo il 17.10.1933 e residente a Gela lungo la S.S. 117 bis al Km 90, nella qualità di responsabile di abuso edilizio, ha eseguito lavori edili in violazione alla normativa sismica vigente sul fabbricato sito a Gela in C.da Medica al FG. 79; part.la 208 sub 3 e 5.

I lavori eseguiti in violazione consistono:

- nella costruzione di un fabbricato composto da un piano terra per una superficie di mq 136,43 con un volume di mc 320,61 e da un primo piano per una superficie di mq 121,07 con un volume di mc 375,32; Detti abusi ricadono, secondo il PRG, fuori dal centro abitato del comune di Gela.

La ditta sopra generalizzata non ha mai presentato a questo Ufficio istanza per la preventiva denuncia dei lavori suddetti, (art. 93 D.P.R. n° 380/2001) e non ha mai ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94 bis e 65 del D.P.R. 380/2001).

Considerato che le opere sono state realizzate in Zona Sismica di 2° Categoria e pertanto in violazione agli artt. 93, 94, 94 bis e 65 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016 (artt. 17 e 18 L. 64/74 e art. 4 L. 1086/71), con separato provvedimento da notificare alla Ditta, ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, (art. 22 della Legge n. 64/74), è stata ordinata la sospensione dei lavori, con invito a presentare i relativi elaborati di rilievo e di verifica sismica, al fine di accertare la consistenza delle opere abusive e l'eventuale conformità alla normativa sismica.

Questo Ufficio si riserva di trasmettere le deduzioni di cui all'art. 96 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito dalla L.R. n. 16/2016, (art. 21 L. 64/74) ed in particolare le valutazioni in ordine alla possibilità di sussistenza o meno della realizzazione di opere abusive, non appena saranno presentati dalla ditta gli atti richiesti.

F.to Il Funzionario Direttivo
Geom. Calogero Lo Iacono

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi